

PREVIDENZA

Servono almeno 1.300 € al mese

Compenso mensile di almeno 1.297 euro per avere 1 mese di contributi utili alla pensione. A gennaio, infatti, sale anche il limite minimo di accredito contributivo: il lavoratore che non riesca a guadagnare almeno 15.563 euro per un anno di lavoro (ossia 1.297 euro mensili), infatti, rischia di lavorare un anno intero ma di trovarsi accreditato all'Inps una «anzianità» contributiva per la pensione inferiore. Per esempio il professionista che, per un anno, guadagni la metà (7.800 euro, ossia 650 euro al mese), dovrà lavorare due anni per avere dall'Inps il riconoscimento di un anno di contributi utili ai fini della pensione e di ogni altra prestazione legata al requisito di contribuzione (per esempio l'una tantum in caso di disoccupazione).

Aumento «doppio» per i professionisti. Per l'anno 2014 l'aliquota contributiva dovuta dai professionisti senza cassa e restata bloccata alla misura del 2013, ossia al 27,72%: non è scattato, quindi, l'aumento programmato di un punto percentuale (che l'avrebbe fatta salire al 28,72%). Si trattava soltanto di un rinvio, tanto che gli aumenti ricominciano a decorrere dal 1° gennaio 2015, peraltro con un incremento doppio, cioè del 2%. L'esclusione dall'aumento ha interessato «i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che non risultano iscritti ad altra gestione di previdenza obbligatoria né pensionati»; in altre parole si tratta dei cosiddetti «professionisti senza cassa esclusivi», cioè non pensionati né iscritti ad altra previdenza obbligatoria (perché, per esempio, professionisti iscritti ad altra cassa oppure perché dipendenti).

In conclusione, la tabella di marcia degli aumenti ha ripreso il suo normale decorso dal 1° gennaio 2015, con la sorpresa di aumentare di 2

punti: l'aliquota contributiva è passata, infatti, al 30,72%.

La ripartizione dell'onere. La legge prevede che l'onere contributivo sia sostenuto non solo dal collaboratore, ma anche dal committente. In particolare, per le collaborazioni coordinate e continuative pure e per i venditori porta a porta, sia abituali sia occasionali, è prevista la ripartizione del contributo in misura pari a 1/3 a carico del collaboratore e di 2/3 a carico del committente. Fa eccezione il rapporto di associazione in partecipazione, dove è previsto che il contributo sia ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% a carico dell'associato. I lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita Iva, invece, applicano una rivalsa sul cliente del 4%, caricandosi di tutto il resto dell'onere contributivo.


Resta il problema dell'accredito contributivo. Aumentano i contributi, ma resta ferma e irrisolta per i parasubordinati la questione dell'accredito contributivo: ciò che continuerà a contraddistinguerli dai lavoratori dipendenti. Nel linguaggio comune, dire che per andare in pensione servono «65 anni d'età e 20 anni di contributi» è lo stesso che dire che servono «65 anni d'età e 20 anni di lavoro». In altre parole, si usano come sinonimi «contributi» e

«lavoro», cosicché a «un anno di lavoro» si fa corrispondere «un anno di contributi» e viceversa. La corrispondenza è vera in quanto, per ogni anno di lavoro, si paga un certo ammontare di contributi tale da garantire un intero anno di «accredito contributivo» utile ai fini della pensione. La corrispondenza, però, è esatta solo se il lavoratore è «dipendente» o «autonomo»; non è corretta, invece, se il lavoratore è un parasubordinato, appunto iscritto alla gestione separata. Ciò che contraddistingue le tre categorie di lavoratori sono proprio le regole per l'accredito contributivo. Mentre per dipendenti e autonomi esiste un meccanismo che garantisce che a ogni giorno, settimana, mese o anno «di lavoro» corrisponda esattamente un giorno, settimana, mese o anno «di contributi», lo stesso meccanismo non opera nel caso dei contributi dovuti alla gestione separata. Il meccanismo che tutela dipendenti e autonomi si chiama «minimale contributivo»: è l'importo minimo, al di sotto del quale non si possono calcolare i contributi da pagare (è vietato dalla legge). Quindi, se anche la retribuzione pagata al dipendente è inferiore a tale minimo, l'impresa è comunque tenuta a versare un contributo calcolato sul minimale così da garantire al lavoratore «l'accredito contributivo»: ha lavorato un giorno avrà un giorno di accredito contributivo; ha lavorato un mese o un anno avrà un mese o un anno di accredito contributivo. Lo stesso meccanismo vale per il lavoro autonomo. Per artigiani, commercianti e coltivatori diretti, esistono i minimali contributivi.

Così non è con i contributi pagati alla gestione separata. Infatti, i contributi sono cal-

colati e pagati sugli effettivi compensi dei lavoratori, senza tener conto di un importo minimo (non c'è «minimale»). Però, il «minimale» opera ai fini dell'accredito contributivo, nel senso che per avere l'accredito di un giorno, di un mese o di un anno di contributi, è necessario che risulti pagato un tot preciso di contributi predeterminato per legge.

La pensione non sarà neppure integrata al minimo. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le norme sull'integrazione al minimo. Chi ci «perde» sono, dunque, i lavoratori «giovani», quelli che cioè hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e che a tale data non avevano un contributo per la pensione. Si ricorda che la pensione integrata al minimo, o pensione minima, o integrazione al minimo è riconosciuta al pensionato la cui pensione risulti inferiore a un livello fissato dalla legge, considerato il «minimo vitale». L'importo mensile varia ogni anno; per il 2014, è stato fissato a 500,88 euro e per il 2015 è salito a 502,38 euro.



La ripartizione dell'onere contributivo

ANNO 2014	Lavoratori «esclusivi»	Lavoratori «non esclusivi»	
Aliquota versata	28,72% (1)	22,00%	
La ripartizione dell'onere	Co.co.pro. e co.co.co.: Impresa = 19,15% Lavoratore = 9,57% Professionista (partita Iva) ⁽¹⁾ Professionista = 23,72% Cliente = 4% (fattura)	Co.co.pro. e co.co.co.: Impresa = 14,67% Lavoratore = 7,33% Professionista (partita Iva): Professionista = 18% Cliente = 4% (in fattura)	
	Associazione partecipazione: Associante = 15,80% Associato = 12,92%	Associazione partecipazione: Associante = 12,10% Associato = 9,90%	
	ANNO 2015	Lavoratori «esclusivi»	Lavoratori «non esclusivi»
	Aliquota versata	30,72%	23,50%
La ripartizione dell'onere	Co.co.pro. e co.co.co.: Impresa = 20,48% Lavoratore = 10,24% Professionista (partita Iva): Professionista = 26,72% Cliente = 4% (fattura)	Co.co.pro. e co.co.co.: Impresa = 15,67% Lavoratore = 7,83% Professionista (partita Iva): Professionista = 19,50% Cliente = 4% (in fattura)	
	Associazione partecipazione: Associante = 16,90% Associato = 13,82%	Associazione partecipazione: Associante = 12,92% Associato = 10,58%	

1. 27,72% per i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva (art. 1, comma 744, legge n. 147/2013)

I calcoli per il compenso minimo

Per l'anno 2014, l'importo minimo di contributi che il lavoratore iscritto alla gestione separata doveva pagare per avere 1 anno o 1 mese di «accredito contributivo» è stato rispettivamente pari a:

- euro 4.456,19 (4.344,48 euro ai fini pensionistici) ed euro 371,35 (362,04 euro ai fini pensionistici) se si pagava l'aliquota del 28,72%;
- euro 4.301,03 (4.189,32 euro ai fini pensionistici) ed euro 358,42 (349,11 euro ai fini pensionistici) se si pagava l'aliquota del 27,72% (professionisti con partita Iva);
- euro 3.413,52 (tutto a fini pensionistici) ed euro 284,46 se si pagava l'aliquota del 22,00%.

Ciò significa che l'Inps, in presenza di un versamento di contributi per l'anno 2014 pari almeno a quei limiti (4.456 euro, 4.301 euro ovvero 3.414 euro) accredita un anno intero di contributi; mentre in presenza di un versamento di contributi inferiore alle predette soglie accredita tanti mesi quante volte l'importo minimo mensile (371,35 euro, 358,42 euro ovvero 284,46 euro) entra nell'importo di contributi versati. In quest'ultimo caso, allora, diventa possibile che l'Inps, per un lavoratore che abbia lavorato un intero anno, accrediti meno di un anno di contributi ai fini della pensione. Per l'anno 2015, l'importo minimo di contributi che il lavoratore iscritto alla gestione sepa-

rata deve pagare per avere un anno o un mese di «accredito contributivo» salirà rispettivamente a:

- euro 4.780,95 (4.668,90 euro ai fini pensionistici) ed euro 398,41 (389,07 euro ai fini pensionistici) se si pagava l'aliquota del 30,72%;
- euro 3.657,30 (tutto a fini pensionistici) ed euro 304,77 se si pagava l'aliquota del 23,50%.

Ciò significa che l'Inps, in presenza di un versamento di contributi per l'anno 2015 pari almeno a quei limiti (4.781 euro ovvero 3.657 euro) accrediterà un anno intero di contributi; mentre in presenza di un versamento di contributi inferiore alle predette soglie accrediterà tanti mesi quante volte l'importo minimo mensile (398,41 euro ovvero 304,77 euro) entra nell'importo di contributi versati.

Tradotto in termini di compensi, per raggiungere il versamento minimo che permette di ottenere un anno di accredito di contributi, nel 2015 il lavoratore dovrà guadagnare almeno 15.563 euro ossia 1.297 euro mensili. In base a questo meccanismo, il collaboratore che guadagna la metà, ossia 650 euro al mese (7.800 euro l'anno), dovrà lavorare due anni per avere dall'Inps il riconoscimento di un anno di contributi utili ai fini della pensione e di ogni altra prestazione cui sia richiesto un requisito di contribuzione (per esempio l'una tantum in caso di disoccupazione).